



974/07--

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

ORIGINALE

Oggetto

Responsabilità professionale
avvocato dolo o colpa grave
2236 c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	- Presidente -
Dott. Giovanni Battista	PETTI	- Consigliere -
Dott. Camillo	FILADORO	- Rel. Consigliere -
Dott. Mario	FINOCCHIARO	- Consigliere -
Dott. Donato	CALABRESE	- Consigliere -

R.G.N. 4054/03

8710/03

Cron. 874

Rep. 317

Ud. 15/11/06

**contributo
unificato**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ISONZO 20, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DEGLI
ABBATI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIGLI, giusta
delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED] FERNANDO;

- **intimato** -

e sul 2° ricorso n° 08710/03 proposto da:

2006 [REDACTED] FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
1503 MAURO PIETRANGELI BERNABEI, difeso dall'avvocato



GIOVANNI F MELIADO', giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

[REDACTED] PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ISONZO 20, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DEGLI
ABBATI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIGLI, giusta
delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 314/02 della Corte d'Appello di
ROMA, 21/12/2001, depositata il 22/01/02; RG.4152/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/06 dal Consigliere Dott. Camillo
FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per
l'accoglimento del 1°motivo ricorso incidentale,
assorbiti il 2° e il 4°, rigetto del 3°; assorbito il
ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 dicembre 2001-22 gennaio 2002 la
Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto da
Fernando Terracina avverso la decisione del locale Tri-
bunale del 1° dicembre 1998, con la quale era stata ri-
gettata la sua domanda di risarcimento danni per re-
sponsabilità professionale proposta nei confronti



dell'avv. [redacted] con atto di citazione 21 febbraio 1992.

Osservavano i giudici di appello che la vicenda giudiziaria traeva origine dagli esiti dell'assistenza legale prestata dal De Camelis in una causa promossa da Velia Bolognesi nei confronti dei condomini Fausto Vagnozzi e figli per il ripristino delle parti comuni di un edificio condominiale in Roma dagli stessi modificate: causa nella quale il padre del Terracina, Giulio, con il patrocinio dell'avv. [redacted], aveva spiegato intervento aderendo alle domande avanzate dalla originaria attrice (chiedendo, inoltre, il risarcimento dei danni e la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo per la sopraelevazione eseguita sull'ultimo piano dello stabile).

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 21 febbraio 1973, aveva in parte accolto le domande dell'attrice, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, dopo avere accertato il diritto del Terracina all'indennizzo richiesto (senza peraltro liquidarlo e senza rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione della detta indennità).

Il primo giudice aveva rigettato la domanda della [redacted] e del [redacted] concernente le trasformazioni apportate all'androne dello stabile e dichiarato impro-



ponibile la domanda della [redacted] intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di sopraelevazione, accogliendo invece quella del Terracina, dichiarando il diritto del medesimo all'indennizzo rapportato alla superficie di dieci metri quadrati.

Lo stesso giudice aveva, inoltre, dichiarato i Vagnozzi responsabili dei danni provocati all'appartamento della Bolognesi, con condanna al risarcimento da determinarsi nel prosieguo del giudizio.

Aveva rigettato le domande dell'attrice e dell'intervenuto relative al restauro delle condizioni statiche dell'edificio, compensando le spese di causa tra Vagnozzi e Terracina e rinviando alla sentenza definitiva il regolamento di quelle tra i convenuti e la Bolognesi.

I [redacted] avevano fatto espressa riserva di appello.

La [redacted] aveva proposto appello immediato al quale aveva fatto seguito l'impugnazione incidentale del Terracina, contenuta nella comparsa di costituzione del 10 ottobre 1974.

A questo giudizio era poi stato riunito quello instaurato dal [redacted] a seguito di sentenza definitiva del 30 marzo -14 ottobre 1981.

Con sentenza 10 ottobre 1986 la Corte d'Appello di



Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale del [redacted] ritenendolo tardivo in riferimento al termine annuale di impugnazione (5 giugno 1974), in considerazione della natura definitiva della pronuncia nei suoi confronti e, comunque, sul rilievo dell'assoluta novità dei suoi motivi di impugnazione rispetto a quelli contenuti nell'appello principale. Non ricorrevano, pertanto, ad avviso dei giudici di appello, le condizioni per la riapertura dei termini dell'appello incidentale tardivo.

Con riferimento a tale statuizione - deducendo di avere subito pregiudizio per la preclusione della domanda di indennizzo proposta nei confronti dei Vagnozzi per la sopraelevazione dell'edificio condominiale - Fernando [redacted] (figlio di Giulio) aveva promosso giudizio di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. De Camelis, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1992.

Osservava l'attore che la pronuncia di inammissibilità del suo appello incidentale (contenuta nella decisione della Corte d'Appello n. 3087 del 1986) aveva precluso definitivamente il suo diritto ad ottenere dagli eredi Vagnozzi l'indennità di sopraelevazione.

Sicuramente era stato il legale incaricato dal proprio genitore a scegliere di proporre appello incidentale.



tale tardivo; tale scelta era da ascrivere a colpa, errore o responsabilità dell'avvocato, per cui chiedeva che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni subiti e consistenti nella perdita del diritto alla detta indennità.

L'avv. De Camelis, costituendosi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti dell'azione, richiamandosi alle oscillazioni giurisprudenziali in tema di definitività e non definitività delle sentenze ed affermando, altresì, che l'appello non era stato proposto in via principale esclusivamente per una scelta di carattere economico del padre dell'attore, Giulio.

Con sentenza n. 22033 del 1998, il Tribunale affermava che l'avv. [redacted] non aveva correttamente adempiuto al mandato professionale, in quanto la scelta di proporre l'impugnazione incidentale tardiva era erronea e non giustificabile neppure "sulla base di una ritenuta difficoltà di individuare la definitività delle statuizioni della sentenza di primo grado concernenti il Terracina".

Nel caso di specie, sottolineava il primo giudice, le statuizioni oggetto dell'impugnazione proposta dal Terracina riguardavano il rapporto tra il Terracina e gli eredi Vagnozzi, del tutto autonome da quelle relative al rapporto [redacted], ed in relazione



alle quali quindi l'interesse ad impugnare era sorto per il Terracina contestualmente alla pronuncia giurisdizionale e non per effetto dell'impugnazione principale della pronuncia proposta dall'attrice Bolognesi nei confronti dei Vagnozzi.

L'autonomia delle statuizioni impugnante, rispetto a quelle oggetto della impugnazione da parte dell'attrice Bolognesi, impediva che operasse in favore del Terracina il meccanismo della riapertura del termine ai sensi dell'art. 334 codice di procedura civile.

D'altro canto, la delimitazione dell'applicazione dell'art. 334 codice di procedura civile ai casi in cui l'interesse ad impugnare in via incidentale sorga in dipendenza della proposizione dell'impugnazione principale è nozione pacificamente e generalmente acquisita, per cui la tardività dell'impugnazione proposta dall'avv. [REDACTED] per conto del Terracina doveva essere palesemente imputata ad una svista del professionista e non poteva essere giustificata sulla base di una presunta opinabilità della soluzione adottata dal giudice di secondo grado.

Non era neppure invocabile, a giustificazione del comportamento tenuto dal difensore, la circostanza che fosse stato proprio il cliente a richiedere all'avvocato di procrastinare la proposizione della im-



pugnazione per non integrare il fondo spese.

Indipendentemente dalle richieste della parte, infatti, la praticabilità di una scelta processuale in luogo di un'altra è sempre rimessa alla responsabilità esclusiva del professionista.

Il Tribunale, riconosciuto l'errore professionale del legale, rigettava tuttavia la domanda di risarcimento dei danni rilevato che il Terracina bene avrebbe potuto proporre in via autonoma un giudizio per la liquidazione della indennità di sopraelevazione.

In effetti, il danno subito dal Terracina doveva ritenersi limitato alle sole spese sopportate per il giudizio di appello.

In mancanza di qualsiasi prova in ordine all'importo di tali spese, la domanda di risarcimento danni doveva peraltro essere rigettata.

Avverso tale decisione proponeva appello il Terracina, chiedendo che l'avv. [REDACTED] fosse condannato a risarcire il danno che riguardava non solo l'indennità di sopraelevazione, ex art. 1127 codice civile, ma anche le spese del giudizio relative all'appello incidentale tardivo.

Chiedeva, infine, la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di lire 9.880.208 corrisposta in esecuzione della statuizione sulle spese della sen-



tenza impugnata a titolo di rimborso spese legali.

L'avv. De Camelis, a sua volta, si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sul punto, da ritenere preliminare ed assorbente, in cui aveva dichiarato la sua colpa e responsabilità nell'adempimento del mandato professionale.

La decisione, infatti, ad avviso dell'avv. De Camelis, oltre a basarsi su presupposti inesistenti ed erronei, era tale comunque da ledere gravemente la sua persona e la sua dignità professionale.

I giudici di appello rigettavano l'appello principale, e la domanda di risarcimento dei danni per carenza di prove.

I giudici di appello osservavano che non vi erano dubbi sulla natura autonoma della pronuncia emessa dal Tribunale, nonché sulla definitività della stessa rispetto al Terracina e che l'avv. De Camelis non poteva pertanto nutrire alcun dubbio al riguardo.

Tuttavia - precisavano i giudici di appello - il complesso quadro processuale manifestatosi a seguito dell'appello proposto dalla [REDACTED], aveva reso non proprio semplice la scelta di avviare il giusto mezzo di impugnazione (cioè se procedere con appello principale o costituirsi nel giudizio promosso dalla Bologne-

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



si, proponendo appello incidentale).

Tra l'altro, gli stessi [redacted] avrebbero potuto riproporre in secondo grado le questioni attinenti alla carenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di liquidazione dell'indennità di sopraelevazione, sicché anche sotto questo profilo poteva ravvisarsi un interesse del Terracina ad impugnare la decisione relativamente all'omessa statuizione sulla liquidazione della indennità di sopraelevazione.

Sottolineava ancora la Corte che la giurisprudenza degli anni '80 aveva già iniziato con qualche pronuncia a riconoscere legittimità all'impugnazione di capi autonomi della sentenza mediante appello incidentale: sicché la scelta dell'avv. De Camelis non poteva neppure essere definita del tutto erronea "ancorché effettuata in epoca in cui la giurisprudenza interpretava la normativa in questione in termini più restrittivi".

Quanto alla mancata proposizione di un autonomo giudizio di liquidazione del credito dopo l'ottenimento di una pronuncia di accertamento in via generica, con la sentenza del Tribunale del 21 febbraio 1973, la Corte sottolineava che si trattava di domanda del tutto nuova, proposta per la prima volta in grado di appello.

Nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale - infatti - il contraddittorio si era svolto e si era di-



scusso solo sulla diversa questione della mancata proposizione dell'appello principale da parte del Terracina.

Avverso questa decisione il De Camelis ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi di ricorso.

Resiste il Terracina con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato su quattro motivi.

L'avv. De Camelis ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile).

Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare il ricorso incidentale prima di quello principale proposto dall'avv. [REDACTED].

Il ricorrente incidentale denuncia, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 2236 codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su alcuni punti decisivi della controversia, sottoposti all'esame della Corte territoriale con l'atto d'appello.

L'avvocato - precisa il ricorrente incidentale - risponde anche per colpa lieve, essendo la sua respon-



sabilità limitata alla colpa grave solo nel caso di problemi tecnici di particolare difficoltà: ipotesi, questa, certo non ricorrente nel caso di specie.

Erroneamente i giudici di appello, dopo aver ritenuto colposo il comportamento dell'avv. [REDACTED], nel ritenere la natura non definitiva della sentenza, avevano concluso che comunque non fosse in concreto agevole la scelta in ordine al giusto mezzo di impugnazione da proporre.

In tal modo, infatti, la Corte territoriale aveva effettuato una scissione tra la qualificazione della sentenza ed il mezzo di impugnazione da proporre contro di essa, quando l'uno (il mezzo di impugnazione da proporre) discendeva come conseguenza necessaria dal primo (qualificazione della sentenza).

In base alla giurisprudenza assolutamente prevalente dell'epoca, non contraddetta neppure da quella più recente - che ha esteso unicamente i limiti soggettivi ed oggettivi dell'impugnazione incidentale, non certo quelli della impugnazione incidentale tardiva - era possibile proporre impugnazione tardiva solo contro capi della sentenza investiti dalla impugnazione principale, o da questi dipendenti o connessi.

Nel caso di specie, pertanto, l'avv. De Camelis non avrebbe neppure potuto pensare di investire il capo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'K' or similar shape.



della sentenza che aveva omissis di liquidare al Terracina l'indennità di sopraelevazione, con appello incidentale tardivo proposto nell'ambito della impugnazione proposta dalla Bolognesi, in quanto il giudizio di appello da questa ultima introdotto era relativo solo al rapporto tra la stessa ed il [REDACTED], scindibile ed autonomo dal rapporto Vagnozzi/Terracina.

Del resto, la circostanza che la sentenza del Tribunale, nell'escludere la quantificazione della indennità di sopraelevazione per il Terracina (rimettendo la causa sul ruolo per la quantificazione di altri e diversi diritti della Bolognesi) fosse comunque definitiva per il Terracina stesso - e quindi richiedesse comunque un appello immediato o, comunque, un appello incidentale autonomo e non tardivo - era desumibile da altre ragioni concorrenti, non specificamente esaminate dai giudici di appello.

Oltre alla circostanza che la rimessione della causa sul ruolo riguardasse solo il rapporto Bolognesi/Vagnozzi e che l'avv. De Camelis non fosse più comparso alle udienze successive (circostanze queste valutate e con ogni probabilità ritenute assorbenti dalla Corte d'Appello) gli stessi giudici avevano omissis di considerare che la definitiva regolamentazione delle spese del giudizio tra Vagnozzi e Terracina costituiva



un ulteriore elemento che doveva far propendere per la natura definitiva della pronuncia.

L'avv. De Camelis aveva dunque omesso di richiedere la separazione del giudizio sull'an omettendo persino di proporre i mezzi istruttori sul *quantum* al momento della precisazione delle conclusioni (necessari per la eventuale rimessione sul ruolo istruttorio), omettendo di proporre alla prima udienza successiva la rituale riserva di appello.

La chiara natura definitiva della sentenza del Tribunale escludeva qualsiasi scelta del professionista, che non fosse quella di proporre impugnazione entro l'anno dalla sua pubblicazione.

Non si trattava, pertanto, di un problema tecnico di particolare difficoltà, ma di un problema facilmente risolvibile.

La decisione dei giudici di appello, nella parte in cui la stessa aveva escluso ogni responsabilità dell'avv. De Camelis, doveva pertanto essere cassata.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia omesso esame di un punto decisivo, violazione di legge, in relazione all'art. 228 codice di procedura civile e 2733 codice civile.

I giudici di appello non avevano esaminato - in quanto assorbita dalla statuizione principale - la do-

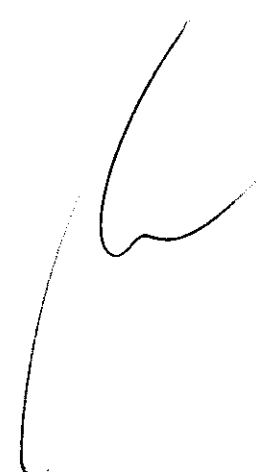


manda proposta dal Terracina, intesa ad ottenere la restituzione della somma di lire 550.000 corrisposta all'avv. De Camelis per la proposizione dell'appello incidentale tardivo (circostanza questa, confermata dallo stesso professionista).

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione di legge, in relazione all'art. 112 e 273 codice di procedura civile.

Erroneamente i giudici di appello avevano qualificato come domanda nuova, quella avente ad oggetto la richiesta di porre a carico dell'avv. De Camelis l'avvenuta perdita definitiva dell'indennizzo per la sopraelevazione, ex art. 1227 codice civile.

In realtà, sin dal giudizio di primo grado, il Terracina aveva richiesto la condanna dell'avv. al rimborso delle spese competenze ed onorari corrisposti al difensore, nonché "all'importo che sarebbe spettato quale indennità di sopraelevazione dovuta dai Vagnozzi ex art. 1127 codice civile..ma non riconosciuta giudizialmente per la imperizia"(precisazione delle conclusioni, riportate nella decisione n. 22033 del 1998, dopo che nell'atto di citazione si era chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al ne-





gligente operato del professionista).

La decisione di primo grado, nel riconoscere la responsabilità del professionista, aveva negato tuttavia il diritto del cliente al risarcimento del danno, precisando che il Terracina ben avrebbe potuto "proporre giudizio autonomo per la liquidazione del suo diritto" dopo l'ottenimento della pronuncia di accertamento in via generica del suo diritto alla indennità di sopraelevazione.

Non vi era stata, pertanto, alcuna domanda nuova in appello, ma semplicemente impugnazione di un capo della sentenza che aveva erroneamente riconosciuto la possibilità perdurante di ottenere quanto negato per negligenza del professionista, laddove tale possibilità non era più praticabile.

Il Terracina si era limitato a impugnare la decisione del Tribunale 1° dicembre 1998, rilevando che nel momento in cui era stata dichiarata inammissibile la sua impugnazione (25 novembre 1986 data di deposito della sentenza di appello) egli non avrebbe potuto comunque proporre più un giudizio autonomo per la liquidazione della indennità di sopraelevazione, poiché i diritti nascenti dalla sentenza dichiarativa del diritto all'indennizzo (passata in giudicato il 21 luglio 1974) si erano oramai prescritti per il decorso del

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



termine decennale, venuto a scadenza il 21 luglio 1984.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione su un punto decisivo e violazione di legge in relazione agli articoli 112 e 273 codice di procedura civile.

La Corte d'appello, nel compensare le spese del doppio grado del giudizio, e pure espressamente richiesta con l'atto di appello di condannare la controparte alla restituzione della somma di lire 9.880.208, già pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva omissso completamente di decidere sul punto.

Osserva il Collegio.

I primi tre motivi del ricorso ^{incidentale} ~~principale~~, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

I giudici di appello hanno esaminato la vicenda sottoposta al loro esame ed hanno sostanzialmente escluso la responsabilità professionale dell'avvocato.

Non è possibile ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza dell'epoca (anni 1970/1980) per stabilire se la scelta dell'avv. [redacted] di proporre appello incidentale in luogo dell'appello principale fosse - o meno - corretta.

I giudici di appello hanno sul punto affermato che indubbiamente la decisione del Tribunale doveva rite-



nersi definitiva nei confronti del Terracina, sulla base di numerosi elementi tutti concorrenti.

Gli stessi giudici hanno precisato, tuttavia, che la scelta del difensore doveva comunque ritenersi particolarmente difficile.

La valutazione compiuta dai giudici di appello non è incongrua. Si tratta comunque di una valutazione di merito, sorretta da adeguata motivazione.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 2236 codice civile l'avvocato [redacted] non doveva rispondere dei danni conseguenti alla mancata proposizione dell'appello principale.

La decisione impugnata si pone in linea con il costante insegnamento di questa Corte (Cass. n. 16846 del 2005).

Per quanto riguarda la possibilità del Terracina di proporre domanda autonoma per il risarcimento del danno, i giudici di appello hanno osservato che la questione non era mai entrata a far parte del dibattito processuale.

Nel secondo motivo di appello il Terracina aveva in effetti richiesto la condanna dell'avv. [redacted] "al risarcimento dei danni, pari a lire 550.000 per spese di lite e lire 1.150.000 per l'indennizzo ex art. 1127 codice civile, oppure alla maggiore o minore somma più



di giustizia con gli interessi al saldo".

Ma tale domanda era stata proposta per la prima volta in appello, essendosi svolto il contraddittorio di primo grado solo sulla diversa questione della mancata proposizione dell'appello principale.

Deve invece essere accolto il quarto motivo di ricorso incidentale, considerato che i giudici di appello hanno omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte dal Terracina a titolo di rimborso spese legali liquidate con la sentenza del 16 dicembre 1998.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale, i giudici di appello avevano esaminato i motivi dell'appello incidentale (peraltro del tutto superfluo, considerato che sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta di riesame, essendo il [redacted] risultato vittorioso nel giudizio di primo grado) ed hanno concluso che non essendo stata provata né la colpa grave né il dolo, il [redacted] non doveva rispondere dei danni derivati dalla scelta di non proporre appello principale.

Quanto al ricorso principale proposto dall'avv. De Camelis, è appena il caso di osservare che il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già indicato a proposito del ricorso incidentale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



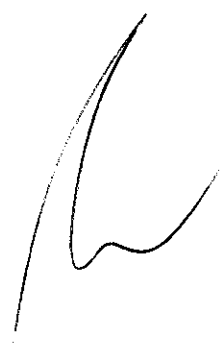
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 112 e 436 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con l'appello incidentale l'avv. [REDACTED] aveva richiesto la riforma del capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto viziata da errore la condotta professionale da lui spiegata nell'espletamento del mandato.

Non poteva dubitarsi che egli avesse un interesse al detto appello (incidentale) essendo rimasto soccombente su un capo della sentenza di primo grado che era anche gravemente pregiudizievole e lesivo della sua persona e dignità professionale.

Nonostante ciò, i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale, rilevando solamente che egli si era limitato a riproporre le tesi difensive già esposte in primo grado.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che l'avv. [REDACTED] aveva rivolto specifiche censure alla decisione di primo grado.

Innanzitutto, egli aveva rilevato che era stato il padre dell'attore, [REDACTED], a decidere di non proporre l'appello immediato che il legale gli aveva invece consigliato.





Su tale circostanza, pienamente accertata, nessuna osservazione era stata formulata dai giudici di appello.

Con altri motivi dell'appello incidentale, si erano prospettati altri vizi della decisione di primo grado per avere la stessa negato che la proposizione dell'appello incidentale costituisse un problema di non agevole soluzione e con non poche difficoltà (ed avere quindi ingiustamente ritenuto che la condotta del legale fosse stata viziata da errore professionale).

I giudici di appello avevano omissso ogni pronuncia in ordine alla ritenuta responsabilità professionale dell'avv. De Camelis, ritenendo che questi avesse errato nel proporre appello incidentale, nonostante fosse rimasto vittorioso nel giudizio di primo grado.

In realtà, come già ricordato, il Tribunale aveva ritenuto che la condotta tenuta dall'avv. [REDACTED] fosse viziata da errore professionale, per cui non poteva in alcun modo dubitarsi che egli fosse pienamente legittimato a impugnare la sentenza su quel capo.

Le osservazioni formulate dai giudici di appello, in ordine alle difficoltà della scelta del mezzo di impugnazione, riguardavano esclusivamente l'appello principale (e non anche l'appello incidentale, per il quale i motivi prospettati nella comparsa 25 novembre 1999



non erano stati presi in alcuna considerazione).

Quanto alla censura relativa alla riferibilità della decisione di non proporre impugnazione immediata in via autonoma contro la decisione del Tribunale, è appena il caso di rilevare che il De Camelis non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo.

In ogni caso la seconda "ratio decidendi" contenuta nella decisione del Tribunale, secondo la quale "indipendentemente dalle richieste del cliente la praticabilità di una scelta processuale in luogo di un'altra è rimessa alla responsabilità esclusiva del professionista" non è stata sottoposta a specifica censura da parte dell'appellante incidentale.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 91, 92, 112 e 324 codice di procedura civile, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.

I giudici di appello avevano rigettato la domanda del Terracina intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, ed - applicando il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91 codice di procedura civile - lo avevano condannato al pagamento delle spese.

Con la stessa decisione la Corte territoriale aveva disposto la compensazione delle spese di entrambi i



gradi di giudizio. Tale pronuncia, tuttavia, era da considerarsi preclusa nel caso di specie, poiché la pronuncia sulle spese, dato il suo carattere di capo accessorio della sentenza, è suscettibile di modifica soltanto nel caso in cui l'appello si conclude con la modifica della sentenza di primo grado (Cass. 4739 del 2001).

Solo in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale del Terracina si sarebbero, ad avviso del ricorrente principale, realizzate le condizioni per l'effetto espansivo della riforma di cui all'art. 336, primo comma, codice di procedura civile con la possibilità di una modifica anche della pronuncia sulle spese del primo grado di giudizio.

La conferma integrale della decisione di primo grado aveva conferito alla statuizione (accessoria e dipendente) di condanna del Terracina alle spese, autorità di cosa giudicata interno, ai sensi degli articoli 2909 codice civile e 324 codice di procedura civile, sicché la statuizione impugnata si pone in contrasto sia con il principio dell'efficacia del giudicato, sia con la regola che l'esperimento negativo del gravame in appello determina il formarsi del giudicato stesso, di cui all'art. 324 codice di procedura civile.

In conclusione, ad avviso del ricorrente principa-



le, i giudici di appello, oltre ad esercitare un potere che era loro precluso, avevano operato un regolamento delle spese non solo privo di ogni motivazione, ma -come già rilevato - anche privo di ogni ragionevolezza.

Non vi è dubbio, sottolinea il ricorrente principale, che un siffatto trattamento si ponga in contrasto con le disposizioni sulla giurisdizione di cui all'art. 111 Costituzione novellato e, segnatamente, con quelle del "giusto processo regolato dalla Legge", del "giudice terzo ed imparziale" e dell'obbligo di dotare il provvedimento giurisdizionale di una motivazione effettiva, atta ad indicare i motivi, specifici e concreti, che ne sono alla base.

I vizi denunciati con il secondo motivo, precisa il ricorrente principale, coinvolgono entrambe le pronunce, essendo la pronuncia sulle spese unitaria.

Osserva sul punto il Collegio:

Il giudice del gravame che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno specifico motivo di gravame in ordine alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8662, 19 maggio 1992 n. 6004).

Nel caso di specie, la condanna del Terracina al

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke at the bottom.



pagamento delle spese del giudizio di primo grado era stata sottoposta a specifica censura dall'appellante principale, con la specifica richiesta di una condanna dell'avv. De Camelis al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice ha escluso la responsabilità dell'avv. [REDACTED] in mancanza di prova di dolo o colpa grave (in presenza di soluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà) - la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.

La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio senza possibilità di separare l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio (Cass. 3 luglio 1993 n. 7334).

Ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni di legge perché il giudice di appello riformasse la decisione di primo grado in ordine al carico delle spese, dichiarando interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio. La decisione sulle spese dell'intero giudizio

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'L' shape with a horizontal stroke at the bottom.



spetta al giudice della impugnazione, che ha facoltà di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado (Cass. 19 novembre 1996 n. 10100).

Nel caso di specie, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, i giudici di appello hanno ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Il provvedimento che dispone la compensazione delle spese di giudizio è censurabile in cassazione solo quando sia fondato su motivi illogici o giuridicamente erronei e rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito.

principale
Il ricorso ~~incidentale~~ deve, pertanto, essere rigettato.

In ragione della parziale, reciproca, soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale ed i primi tre motivi del ricorso incidentale, del quale accoglie invece ~~il~~



quarto.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2006.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

17 GEN. 2007

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista